

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.38 del 25 febbraio 2022

Oggetto: Risoluzione parziale contratti Rep. 57/19 e Rep. 119/21 stipulati con la società EUROMED SRL limitatamente ai lotti n. 1 (“KYTRIL 5CPR RIV 2MG - AIC 028093084) e n. 602 (“LIXIDOL 10 CPR RIV. 10 MG – AIC 027257068)

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#) prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo [9](#) del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;

- che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30/06/2016 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati” per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;

- che, pertanto, la Soresa spa con determinazioni del Direttore Generale n. 26 del 14/02/2019 e n. 31 del 18/02/2019 ha indetto il XVI Appalto Specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati”;

- che con successiva determinazione del Direttore Generale Soresa n. 64 del 02/04/2019 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del XVI Appalto Specifico per la fornitura quadriennale di “Farmaci ed Emoderivati” tra il quale il lotto n. 1 (“KYTRIL 5CPR RIV 2MG - AIC 028093084) alla società EUROMED srl e, in data 02/05/2019, si è proceduto alla stipula del relativo contratto portante il numero di Rep. 57/19;

- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 257 del 30/06/2020 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati” per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;

- che, pertanto, la Soresa spa con determinazione del Direttore Generale n. 66 del 13/04/2021 ha indetto il III Appalto Specifico – Il SDA per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati”;

- che con successiva determinazione del Direttore Generale Soresa n. 29 del 05/07/2021 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del III Appalto Specifico – Il SDA per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati” tra il quale il lotto n. 602 (“LIXIDOL 10 CPR RIV. 10 MG – AIC 027257068) alla società EUROMED srl e, in data 02/12/2021, si è proceduto alla stipula del relativo contratto portante il numero di Rep. 199/21;

ATTESO

- che la società Euromed srl, con note acquisite al prot. SRA0001816 – SRA0003107 rispettivamente nelle date 04 e 24 febbraio 2022, ha comunicato il trasferimento della concessione di vendita dei succitati farmaci dal Titolare AIC ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV alla società PHARM@IDEA S.R.L. a socio unico;

- che l’art.15 dei sopraindicati contratti prevedono espressamente il divieto di cessione del contratto e, la conseguente facoltà per So.Re.Sa. S.p.a. di risolvere lo stesso.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021,

DETERMINA

1- di procedere alla risoluzione parziale dei contratti Rep. 57/19, limitatamente al lotto n. 1 (“KYTRIL 5CPR RIV 2MG - AIC 028093084) e Rep. 119/21 limitatamente al lotto n. 602 (“LIXIDOL 10 CPR RIV. 10 MG – AIC 027257068) stipulati con la società EUROMED srl;

2- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3- di notificare il presente provvedimento alla società Euromed srl e alle Aziende Sanitarie della Regione Campania;

4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it alla sezione

“<http://www.soresa.it/societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni>”.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Pubblicato il 25.02.2022